

On. CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE – ROMA

Ricorso in Appello

con richiesta di decreto ex art. 56 c.p.a.

con istanza di decreto ex art. 41, co.4, c.p.a.

Per il sig. **Tartaglione Domenico**, nato a Cariatì (CS) il 24/03/1990 - C.F. TRTDNC90C24B774L - e residente a Marcianise prov. CE alla Via Garigliano n. 26 - rapp.to e difeso in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto dagli avv.ti Salvatore D'Albenzio - c.f. DLBSVT60L20F839F - e Rondello Antimo - c.f. RNDNTM79L21B963X - con costoro elett.te dom.to in Capodrise alla Via F.lli Rosselli n. 1, che dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 1333, 1343, 1704, 1762 e 18310 c.p.c. al numero di fax 0823/827512, o a mezzo e-mail antimo.rondello@avvocatismcv.it

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, nonché tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12
- **Paolo Amodeo**, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

-Appellati-

PER LA RIFORMA

a) della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, n. 7200/2020 (*all. 1*), pronunciata nel ricorso R.G. n. 7891/2017 e 193/2020, emessa il 22.06.2020 e pubblicata in data 26/06/2020, non notificata, che ha respinto il ricorso promosso dall'odierno appellante nel contesto del giudizio per l'impugnazione:

A) del Decreto Ministeriale n. 400 del 12 giugno 2017, comunicato con nota dirigenziale della Direzione Generale per il Personale, prot. n. MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U) 0026666 del 13 giugno 2017 e pubblicato sul sito istituzionale del MIUR, con il quale sono state disciplinate le modalità di aggiornamento e scioglimento delle riserve relative alle Graduatorie ad esaurimento ex art. 1, co. 605 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, nella parte in cui non consente l'inserimento dei docenti abilitati siccome muniti di diploma di istruzione superiore che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30

gennaio 1998 Tabella C, ora confluite nella Tabella B allegata al nuovo regolamento approvato con d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19;

B) del DM 22 giugno 2016 n. 495, del DM 3 giugno 2015 n. 325 e del DM 1 aprile 2014 n. 235 recanti disciplina di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 e successive operazioni di scioglimento delle riserve;

C) delle graduatorie provinciali ad esaurimento, per le rispettive classi concorsuali richieste dai ricorrenti, nelle more approvate all'esito delle operazioni di aggiornamento e scioglimento delle riserve;

D) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale..

PREMESSA

Il ricorrente, insegnante tecnico-pratico (c.d. I.T.P.) impugnava in primo grado il decreto del M.I.U.R. del 12.06.2017, prot. n. 400, nella parte in cui non consentiva loro l'invio della domanda per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (c.d. GAE).

Impugnava, altresì, il decreto ministeriale n. 374 del 01.06.2017, di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto, nella parte in cui li escludeva dall'inserimento nella seconda fascia delle g.i..

Infine, depositavano memorie con le quali si evidenziava come l'apertura straordinaria delle GAE solo per i depennati, disposta col decreto ministeriale n. 374 del 24.04.2019, creava disparità di trattamento ai danni degli ITP, ai quali è sempre stato erroneamente negato l'accesso.

All'udienza del 22 giugno 2020 il T.A.R. Lazio -Roma-, Sez. III Bis, respingeva il ricorso con sentenza n. 7200/20, emessa in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., qui impugnata, resa sul ricorso R.R. n. 7891/2017, pubblicata il 26.06.2020, non notificata, che, però, si palesa erronea e ingiusta, sicché se ne invoca la riforma per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

1) *Error in iudicando*: sull'illegittimità dei provvedimenti avversati in primo.

L'appellante chiedeva con il ricorso principale sia l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento che nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, nonché con i motivi aggiunti, vista l'apertura straordinaria delle GAE, chiedevano l'inserimento nelle stesse, impugnando rispettivamente i decreti ministeriali n. 400 del 12.06.2017, n. 374 del 01.06.2017 e n. 374 del 24.04.2019.

Il Giudice di *prime cure*, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso motivando solo in ordine all'inserimento dei ricorrenti nella II fascia delle g.i. ed omettendo completamente la pronuncia in ordine alle GAE, come appresso si dirà.

Non è condivisibile l'assunto in sentenza allorquando il Tribunale per quanto riguarda il ricorso 7891/2017 in particolare in riferimento l'inserimento nelle graduatorie di fascia o di istituto dei docenti ITP motiva che: *“Il ricorso è infondato secondo quanto affermato dalla decisione del Consiglio di Stato n. 4503 del 23 luglio 2018 e più volte ribadito da questa Sezione, da ultimo, nella sentenza n. 7334/2019.”*

E ancora (...) *“la oggettiva mancanza di percorsi ordinari abilitanti non può valere per consentire l’iscrizione nella seconda fascia che autorizza direttamente l’insegnamento ma può giustificare la partecipazione degli insegnanti pregiudicati a concorsi pubblici che richiedono l’abilitazione in quanto in questo caso la verifica dell’idoneità all’insegnamento passa attraverso il filtro della procedura concorsuale”*.

Il presupposto di tale assunto è errato.

In primis, anche coloro che risultano inseriti nella terza fascia delle g.i. sono ammessi direttamente all’insegnamento.

Vediamo, infatti, come il decreto MIUR n. 131 del 13.06.2007 concernente il *“Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124”*, nell’art. 5, comma 3, statuisce espressamente che: *“Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, **da utilizzare nell’ordine**, composte come segue:*

I Fascia: (...);

II Fascia: (...);

III Fascia: (...).

Nello specifico il MIUR recepisce da queste tre fasce, ovviamente nell’ordine, il personale necessario per le supplenze.

La funzione delle g.i. (composte da tre fasce) è proprio quella di avere a disposizione del personale da utilizzare per le cattedre che dovessero risultare vacanti, al fine di garantire la continuità all’anno scolastico.

Quindi, dire che solo la seconda fascia delle g.i. ammette direttamente all’insegnamento è del tutto improprio, in quanto tutte e tre le fasce servono per reperire del personale docente necessario per le supplenze. Tant’è vero che anche il personale incluso in terza fascia delle g.i. viene normalmente utilizzato per le supplenze, ovviamente seguendo l’ordine di priorità di cui al decreto n. 131/2007, ossia recependo dapprima il personale incluso in I fascia, poi quello in II e, infine, quello incluso in III fascia. Per tale motivo non sono condivisibili i precedenti giudiziari citati nella sentenza oggetto di impugnativa; essi infatti tralasciano tale aspetto che è, invero, di fondamentale importanza ai fini della decisione.

Non solo, ma v’è di più.

Le citate pronunce non sono condivisibili poiché trascurano un altro aspetto.

Sempre il decreto MIUR n. 131 del 13.06.2007 nell’art. 5, comma 3, nel disciplinare le tre fasce espressamente dispone:

I Fascia: (...);

*II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o **specificata idoneità a concorso** cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;*

III Fascia: (...).

Esaminando la normativa vigente si comprende come i ricorrenti, tutti ITP, siano muniti dell'idoneo titolo di accesso per essere inseriti nella II fascia delle g.i.. Infatti, nello specifico, **il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 nell'art. 402, nel disciplinare il reclutamento dei docenti, al comma 1 lettera c) esclude espressamente per gli insegnanti tecnico-pratici il possesso dell'abilitazione ai fini della partecipazione al concorso; infatti, così recita “.....tranne che per gli insegnanti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore”, riconoscendo, quindi, la loro specifica idoneità a concorso.**

La normativa è chiara. Il D.Lgs n. 297/1994 prevede espressamente per gli ITP l'idoneità a concorso.

Non solo, ma proseguendo nell'esame delle disposizioni si trova conferma a quanto si desume già dalla chiara lettera del D.Lgs. 297/1994.

Vediamo nello specifico come il D.M. n. 39 del 30.01.1998 che, nell'art. 2, individua le classi di concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria indicandole espressamente nella tabella “C” -annessa al decreto- richiedendo il diploma quale titolo di accesso alle rispettive classi di concorso.

Anche il D.P.R. n. 19/2016 riconosce l'idoneità del diploma di maturità per le classi di concorso di cui alla tabella “C” del D.M. n. 39 del 30.01.1998; infatti, all'art. 3 recita “.....*Il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla tabella “C” allegata al decreto della pubblica istruzione 30.01.1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla tabella B, allegata al presente regolamento*”. È chiaro come lo stesso decreto, nel riferirsi agli insegnanti tecnico-pratici, non parla di abilitazione, come per le altre classi di concorso, ma di *idoneità all'insegnamento*, riconoscendo l'idoneità del diploma di maturità posseduto dagli ITP per la partecipazione ai concorsi pubblici per le classi di loro pertinenza, come viene indicato dalla tabella B del DPR n. 19/2016 (ex tabella B del DM n. 39/1998). Orbene, siccome l'art. 5 del DM 131/2007 relativo alle fasce delle g.i. espressamente richiede l'idoneità al concorso per accedere nella II fascia, nessun dubbio esiste riguardo l'idoneità degli ITP ad essere compresi nella stessa, stante la espressa disposizione in tal senso anche del DPR n. 19/2016, che statuisce in ordine alla specifica idoneità a concorso. Ancora, lo stesso Ministero resistente con il D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 riconosce espressamente la possibilità per i docenti tecnico pratici di partecipare alle prove di accesso ai tirocini formativi attivi e di inserimento nelle graduatorie di istituto, riconoscendo l'idoneità dei titoli di studio dagli stessi posseduti; nello specifico l'art. 5 del D.M. 259 del 9 maggio 2017 così recita: **“Coloro i quali, all'entrata in vigore del DPR n. 19/2016, siano in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. 39/98 e ss.mm.ii. e del DM 22/2005 e ss.mm.ii. possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 e presentare domanda di**

inserimento in graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n. 19/2016 e riviste dal D.M. n. 259/2017".

Pertanto, per tutte le argomentazioni sopra esposte non può essere condiviso l'assunto di cui in sentenza, secondo cui *"il diploma ITP non ha valore abilitante né tale valore può desumersi dal decreto ministeriale 30 giugno 1998 n. 39 in quanto tale decreto si è limitato ad ordinare le classi di concorso e, pertanto, non sussistono i presupposti giuridici all'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia"*.

Tale interpretazione non è desumibile da nessuna disposizione normativa; anzi, dall'esame delle stesse, per come sopra argomentato, si evince come il titolo posseduto dagli ITP è idoneo a prendere parte alle procedure concorsuali e, di conseguenza, ad ottenere l'inclusione nella II fascia delle g.i., ai sensi dell'art. 5 del DM 131/2007.

Vi è da considerare come per gli ITP il MIUR non ha mai attivato alcuna procedura di abilitazione, come d'altronde confermato dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata allorquando afferma che *"la oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari"*. Tale condotta omissiva è dipesa dalla circostanza che per gli ITP non era necessaria la predisposizione di corsi abilitanti, stante l'idoneità *ex lege* del titolo di studio per partecipare ai concorsi. Anche il D.lgs. n. 59/2017, all'art. 22, comma 2, così come novellato dalla L. n. 145/2018, con riferimento espresso agli ITP, chiarisce, ancora una volta, che per suddetta categoria fino all'anno 2024-2025 rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

Anche la lettura della novella legislativa rafforza la tesi sostenuta dai ricorrenti riguardo l'idoneità del loro titolo per la partecipazione ai concorsi e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 5 DM 131/2007 di fare ingresso nella II fascia delle g.i..

Nella sentenza n. 7200 del 22.06.2020 il Giudice si limita a motivare il rigetto del ricorso solo argomentando in ordine alla domanda dei ricorrenti di inserimento nella II fascia delle g.i., omettendo qualsivoglia argomentazione in ordine alla loro domanda, proposta nel ricorso principale, con l'impugnazione del bando prot. n. 400 del 12.06.2017 in riferimento all'inserimento nelle GAE.

Nella specie, il ricorrente con l'impugnativa del bando in questione contestava la grave disparità di trattamento creatasi in loro danno, in quanto si disponeva l'apertura straordinaria delle GAE solo per i depennati, ma non per gli ITP.

Gli stessi motivavano la disparità di trattamento, poiché il MIUR, se da un lato apriva le graduatorie ad esaurimento per coloro che ne erano stati depennati, per la mancata presentazione della domanda di permanenza nelle stesse, l'apertura delle graduatorie non veniva, invece, disposta nei confronti di coloro che, come gli ITP, pur possedendo l'idoneo titolo già prima della legge L. 296/2006, non presentavano domanda di accesso.

La posizione degli ITP, il cui titolo è stato conseguito prima della chiusura delle GAE avvenuta con la legge 296/2006, è del tutto simile ai depennati, in entrambi i casi l'accesso è stato escluso per l'omessa presentazione della domanda. Da questo momento in poi, ossia dalla legge 296/2006, l'amministrazione ha da sempre negato l'accesso nelle GAE opponendo la chiusura delle stesse. Oggi tale opposizione non può essere accolta, in quanto il decreto n. 400 del 12.06.2017 apre di fatto, sia pure eccezionalmente, le graduatorie ad esaurimento.

Palese è la discriminazione subita dalla categoria degli ITP, i quali possiedono il titolo già prima della legge di chiusura.

Tantomeno i ricorrenti ITP potevano immaginare che le graduatorie sarebbero state chiuse, divenendo inaccessibili, con la dannosa conseguenza di rimanere tagliati fuori da una modifica legislativa che, tra l'altro, non ha predisposto nessuna clausola di riserva o norma transitoria diretta a tutelare la loro posizione, avendo acquisito già il titolo di accesso.

Anzi, i ricorrenti evidenziavano come sul punto diversi Tribunali ordinari hanno affermato che *“il fatto per cui tali ricorrenti non erano presenti nelle G.a.E. al momento dell'entrata in vigore della L. n. 107/2015, a seguito di una condotta illegittima della P.A., ma avrebbero dovuto esservi in quanto possessori di un valido titolo abilitante”*, con la conseguenza che tali soggetti hanno pieno titolo per essere inseriti nel piano di reclutamento del M.I.U.R.. Nell'occasione è stato evidenziato, ancora, come i ricorrenti rientrassero a pieno titolo nell'inserimento nelle graduatorie sin dall'epoca della trasformazione di queste da permanenti ad esaurimento *“con la conseguenza che le stesse rientrano a pieno titolo anche nella platea dei destinatari del piano straordinario delle immissioni in ruolo, che da quella graduatoria ha attinto”* (cfr. *Giudice del Lavoro di Pordenone, sentenza n. 388/2015 del 10.11.2015; Giudice del Lavoro di Pistoia, Tivoli, Como e Padova; Corte d'appello L'Aquila sentenza n. 90 del 28.01.2016*).

Per le suesposte ragioni, la sentenza impugnata deve essere riformata.

Alla stregua di quanto sin qui illustrato, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso,

CHIEDE

che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso, voglia riformare la sentenza del T.A.R. del Lazio, Sez. III Bis, n. 7200/2020, resa nel giudizio di primo grado R.R. n. 07891/2017 REG.RIC e 00193/2020 REG. RIC emessa il 22.06.2020 e pubblicata in data 26/06/2020, non notificata.

Con ogni conseguente statuizione prevista dalla legge.

In subordine, voglia compensare, almeno, le spese dei due gradi di giudizio per le causali di cui in ricorso.

Salvis iuribus.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ai sensi dell'art. 41, comma IV, c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede all'Ecc.mo Sig. Presidente del Consiglio di Stato di voler disporre che la notificazione del ricorso ai controinteressati sia effettuata per pubblici proclami mediante la pubblicazione del ricorso *de quo* sul sito web dell'Amministrazione resistente.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile e, trattandosi di materia di pubblico impiego, il contributo unificato versato è di € 487,50.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) sentenza impugnata n. 7200/2020 emessa dal TAR Lazio il 22.06.2020;
- 2) decreto MIUR impugnato n. 400 del 12.06.2017;
- 3) decreto MIUR impugnato n. 374 del 01.06.2017;
- 4) decreto MIUR n. 131 del 13.06.2007.

Capodrise, lì 22 dicembre 2020

avv. Salvatore D'Albenzio

avv. Antimo Rondello